|  |
| --- |
| REPUBBLICA FRANCESE |
|  |  |  |
| Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione |
|  |  |  |
|  |  |  |

Decreto

sulla protezione delle api e degli altri insetti impollinatori e sulla salvaguardia dei servizi di impollinazione nell'uso di prodotti fitosanitari

NOR: […]

Pubblico di destinazione: Richiedenti e titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, utilizzatori di prodotti fitosanitari, beneficiari di servizi di impollinazione.

Oggetto: Il presente decreto stabilisce misure di protezione degli insetti impollinatori e dei servizi agricoli ed ecosistemici derivanti dai rischi connessi all'uso di prodotti fitosanitari.

Entrata in vigore : Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Comunicazione: Il decreto estende a tutti i prodotti fitosanitari il principio di valutazione della possibilità di utilizzare un prodotto fitosanitario durante il periodo di fioritura su colture attraenti per gli impollinatori e sulle zone di bottinamento per quanto riguarda il rischio per gli impollinatori. Se il prodotto è autorizzato dall'Anses per la fioritura, il trattamento deve essere effettuato, salvo casi particolari, nelle 2 ore precedenti e nelle 3 ore successive il tramonto. Il decreto prevede misure transitorie e un calendario per l'attuazione di queste nuove disposizioni.

Riferimenti: Il presente decreto è emanato ai sensi dell'articolo L. 253-7 del Codice della pesca rurale e marittima. È disponibile sul sito web di Légifrance all'indirizzo: [*https://www.legifrance.gouv.fr/*](https://www.legifrance.gouv.fr/).

Il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia, delle finanze e del recupero, il Ministro della solidarietà e della salute e il Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione,

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Vista la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il Codice della pesca rurale e marittima, in particolare gli articoli L. 201-4, L. 251-3, L. 253-1, L. 253-7, D. 253-8, R. 253-43 e R. 253-45;

Visto il decreto del 16 giugno 2009 relativo alle condizioni alle quali gli operatori di cui all'articolo L. 257-1 tengono il registro di cui all'articolo L. 257-3 del Codice rurale;

Vista la notifica n. 2020/..... ;

Viste le osservazioni formulate in sede di consultazione pubblica tenutasi dal XX al XX, in applicazione dell'articolo L. 123-19-1 del Codice ambientale,

Decretano quanto segue:

### Articolo 1

Ai fini del presente Decreto devono essere applicate le seguenti definizioni:

"Api": Api domestiche, api selvatiche e calabroni;

"Tramonto": Orario definito dalle effemeridi del luogo più vicino all'impianto del sito di trattamento;

"Cultura attraente": Una coltura attraente è una coltura che, per sua stessa natura, è attraente per le api o altri insetti impollinatori. In particolare, le colture elencate nel Bollettino ufficiale del ministero dell'Agricoltura non sono considerate attraenti ai sensi del presente Decreto.

"Essudato": Melata, secrezioni dolci prodotte da piante e nettare extra-floreale di piante raccolte da api o da altri insetti impollinatori;

"Fioritura": Periodo vegetativo che va dall'apertura dei primi fiori alla caduta dei petali degli ultimi fiori;

"Prodotti": I prodotti fitosanitari, ad eccezione dei prodotti di diradamento, e dei loro coadiuvanti di cui all'articolo L.253-1 del Codice rurale e della pesca marittima;

"Registro": Registro dell'uso dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto del 16 giugno 2009 relativo alle condizioni alle quali gli operatori di cui all'articolo L. 257-1 tengono il registro di cui all'articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

"Utilizzo": L'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante su una pianta, un prodotto vegetale o una famiglia di piante, al fine di controllare un parassita, un gruppo di parassiti, una malattia o un gruppo di malattie, secondo una funzione ben definita e le dettagliate modalità di applicazione, come elencate nel catalogo di cui all'articolo D.253-8 dell'articolo D.253-8 del Codice della pesca rurale e marittima;

"Uso del prodotto": Qualsiasi applicazione di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante ad un ciclo vegetativo secondo un uso autorizzato, indipendentemente dal metodo di applicazione e dalla parte di pianta trattata, ad eccezione delle applicazioni definite nell'Allegato 1 che escludono l'esposizione degli impollinatori durante la fioritura.

"Area di bottinamento": Escludendo le colture in produzione, una zona di bottinamento è una zona agricola o non agricola occupata da un gruppo di piante coltivate o spontanee, che è di evidente interesse per le api o altri insetti impollinatori a causa della presenza di fiori o essudati. Ai fini del presente Decreto, gli usi dei prodotti nelle zone di bottinamento sono quelli destinati a trattare specificamente tali superfici, indipendentemente dall'utilizzo delle colture in produzione.

Titolo I: Quadro per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari durante i periodi di fioritura

**Articolo 2**

Nel rilasciare o rinnovare l'autorizzazione di cui alla L. 253-1 del Codice rurale e della pesca marina, l'Anses valuta i rischi associati all'uso del prodotto sulle colture attraenti durante la fioritura.

A tal fine, il richiedente allega al proprio fascicolo le prove e le valutazioni dei rischi prescritte dai regolamenti in vigore e le informazioni necessarie affinché l'Anses possa decidere in merito alla valutazione di cui al primo comma.

Se la valutazione dei rischi effettuata dall'Agenzia conclude che l'uso comporta un'esposizione trascurabile alle api o non provoca un effetto inaccettabile, acuto o cronico sulle api o sulla sopravvivenza e sullo sviluppo della colonia, l'uso del prodotto può essere consentito sulla corrispondente coltura attraente in fase di fioritura e nelle aree di bottinamento. Tale uso è subordinato al rispetto delle misure di cui all'articolo 3.

In caso contrario, l'uso del prodotto è vietato sulle colture attraenti corrispondenti in fioritura e sulle aree di bottinamento.

Titolo II: Controllo dell'uso di prodotti fitosanitari durante i periodi di fioritura

### Articolo 3

Un prodotto autorizzato ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, è utilizzato in una coltura attraente durante la fioritura o in una zona di bottinamento nelle 2 ore precedenti e nelle 3 ore successive il tramonto.

Tale periodo può essere modificato o abolito, in particolare per consentire trattamenti al mattino, con riserva dell'introduzione di misure che forniscano garanzie equivalenti per l'esposizione delle api e degli altri impollinatori. Tali misure e le relative procedure di trattamento sono definite nell'Allegato 2 dopo il parere dell'Anses.

In deroga al primo paragrafo, la sperimentazione dell'uso di prodotti fitosanitari oltre la fascia oraria indicata viene effettuata al fine di individuare gli strumenti decisionali o altre tecnologie il cui uso fornisca garanzie in termini di esposizione delle api e degli altri impollinatori . Questo esperimento con una durata massima di tre anni, oggetto di una valutazione da parte dell'Anses, è effettuato secondo le condizioni e le modalità definite dal decreto congiunto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura.

**Articolo 4**

Quando una copertura vegetale presente sotto una coltura perenne costituisce una zona di bottinamento, deve essere resa poco attraente per gli impollinatori prima di qualsiasi trattamento con insetticida o acaricida.

**Articolo 5**

Il periodo di applicazione di cui all'articolo 3 può essere modificato nei seguenti casi:

- se, a causa dell'attività esclusivamente diurna dei bioaggressori, il trattamento effettuato durante il periodo di cui all'articolo 3 non garantisce un'efficace protezione della coltura trattata;

- se, in vista dello sviluppo di una malattia, l'efficacia di un trattamento fungicida è condizionata dal suo completamento entro un periodo limitato incompatibile con il periodo di cui all'articolo 3;

In entrambi i casi, l'applicazione può essere eseguita senza vincoli di tempo.

L'ora di inizio e di fine del trattamento e il motivo della modifica del periodo di cui all'articolo 3 sono iscritti nel registro.

**Articolo 6**

Possono essere previste deroghe al divieto di cui all'articolo 2, terzo paragrafo, e alle misure di gestione di cui all'articolo 3 con decreto emanato ai sensi dell'articolo II dell'articolo L. 201-4 del Codice della pesca rurale e marittima per gli organismi disciplinati dall'articolo L. 251-3 dello stesso codice.

### Articolo 7

I -. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è autorizzata l'uso in una coltura fiorita a norma dell'articolo 2 reca la dicitura "Può essere pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare durante la fioritura e non utilizzare sulle aree di bottinamento.

II -. L'etichettatura dei prodotti per i quali è autorizzato almeno un impiego su una coltura fiorita conformemente all'articolo 2 reca la frase "Può essere pericoloso per le api. Possibile applicazione durante la fioritura e sulle aree di foraggio nelle 2 ore precedenti e nelle 3 ore successive il tramonto, solo per i seguenti usi: […]

L'orario può essere adattato in conformità con l'Ordinanza XXX".

Titolo III: Disposizioni transitorie

### Articolo 8

I. A titolo transitorio, gli insetticidi e i prodotti acaricidi la cui autorizzazione all'immissione in commercio contiene, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, una delle seguenti indicazioni:

* "uso autorizzato durante la fioritura, diverso da quello in presenza di api";
* "uso autorizzato durante i periodi di produzione di essudati, diverso da quello in presenza di api";
* "uso autorizzato durante la fioritura e durante i periodi di produzione di essudati diversi da quelli in presenza di api";

possono essere utilizzati per gli usi in questione in colture attraenti durante la fioritura o sulle superfici di bottinamento, alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4, fino al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

II. A titolo transitorio, se il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto diverso dagli insetticidi e dagli acaricidi ha luogo entro un periodo inferiore a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tale prodotto può essere utilizzato su colture attraenti durante la fioritura e nelle zone di bottinamento alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 fino alla decisione dell'Anses sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, fatto salvo un periodo di tempo previsto dal presente articolo.

III. A titolo transitorio, se il deposito del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto diverso dagli insetticidi e dagli acaricidi avviene entro un periodo di oltre 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tale prodotto può essere utilizzato su colture attraenti durante la fioritura e sulle aree di bottinamento alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 fino alla decisione dell'ANSES sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, a condizione che gli elementi aggiuntivi siano stati depositati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

IV. In mancanza di presentazione di informazioni supplementari entro i termini di cui ai punti II e III del presente articolo, l'uso su colture attraenti durante la fioritura e il bottinamento è vietato e le etichette dei prodotti in questione sono aggiornate conformemente all'articolo 5, paragrafo I.

V. I richiedenti notificano all'Anses, 18 mesi prima del deposito degli elementi supplementari di cui al presente articolo II e III, la loro intenzione di presentare tali elementi supplementari, specificando gli usi in questione.

VI. Le disposizioni di cui ai paragrafi da III a V non si applicano alle colture che non sono considerate di grande importanza in una delle zone settentrionali o meridionali della Francia dal catalogo degli impieghi di cui all'articolo D. 253-8 del Codice rurale e della pesca marittima. Per tali colture, le prove e le valutazioni dei rischi per gli impollinatori prescritte dalla normativa vigente sono richieste al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i prodotti in questione possono essere utilizzati su colture attraenti durante la fioritura o sulle aree di bottinamento alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 fino a quando l'Anses non si sia pronunciata sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 2.

VII. ANSES pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco degli usi dei prodotti autorizzati alle condizioni di cui all'articolo 2.

### Articolo 9

Il Decreto del 28 novembre 2003 sulle condizioni d'uso degli insetticidi agricoli e degli acaricidi per la protezione delle api e degli altri insetti impollinatori è abrogato.

### Articolo 10

Il Direttore generale della prevenzione dei rischi, il Direttore generale per la salute, il Direttore generale per la concorrenza, gli affari dei consumatori e il controllo delle frodi e il Direttore generale dell'alimentazione sono responsabili dell'attuazione della presente Ordinanza, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Datato [ ].

Il Ministro dell'Agricoltura e dell'alimentazione,

Julien DENORMANDIE

Il Ministro della transizione ecologica,

Barbara POMPILI

Il Ministro dell'Economia, delle finanze e del recupero,

Bruno LE MAIRE

Il Ministro della Solidarietà e della salute,

Olivier VERAN

**Allegato 1 – Elenco delle applicazioni che escludono l'esposizione degli impollinatori durante la stagione di fioritura**

* Applicazioni effettuate su colture in serra e protette, in quanto rese inaccessibili agli impollinatori durante la fioritura.

**Allegato 2 [da completare]**